

Contribuenti alla cassa per l' acconto Iva

CELESTE VIVENZI

Entro il prossimo 27 dicembre 2017 i contribuenti dovranno effettuare il pagamento dell' acconto Iva 2017 che potranno poi scomputare dall' imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di dicembre per i contribuenti mensili (da pagare entro il 16 gennaio 2018) ovvero per il quarto trimestre 2017 per i contribuenti trimestrali speciali (scadenza al 16 febbraio 2018), o dalla liquidazione annuale per l' anno 2016 per i contribuenti trimestrali su opzione (pagamento entro il 16 marzo 2018). Il versamento dell' acconto Iva va effettuato utilizzando il modello di pagamento F24 con i seguenti codici tributo: «6013» per i contribuenti mensili e «6035» per quelli trimestrali con l' indicazione dell' anno «2017». L' importo dell' acconto Iva non può essere rateizzato ma è compensabile con altri crediti tributari e contributivi (in caso di carente versamento è applicabile la procedura del ravvedimento operoso). Sono esclusi dall' adempimento i seguenti soggetti: a) soggetti che hanno iniziato l' attività nel 2017 o che hanno cessato l' attività entro il 30/9/2017 se trimestrali o entro il 30/11/2017 se mensili; b) soggetti che nel mese di dicembre 2016 o nel quarto trimestre 2016 hanno chiuso il periodo con un credito Iva ovvero che prevedono di risultare a credito per il quarto trimestre 2017 o per il mese di dicembre 2017; c) contribuenti minimi: ovvero coloro che nel 2016 hanno adottato il regime dei minimi o che nel 2017 sono usciti dal regime dei minimi avendo optato per il regime ordinario; d) soggetti che adottano il regime forfetario di cui alla legge n.190-2014: ovvero coloro che hanno utilizzato tale regime nel 2016 e che ne sono usciti nell' anno 2017); e) imprese agricole con volume d' affari annuo inferiore ai 7.000 euro; g) imprese che esercitano attività di intrattenimento di cui all' art. 74, comma 6 del dpr n. 633/72; f) associazioni che applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991; g) soggetti che devono versare un importo inferiore ai 103,29 euro; h) soggetti che hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei riguardi della pubblica amministrazione con il



di pagamento e analisi relativa all'attività lavorativa svolta e all'attività lavorativa svolta in qualità di lavoratore autonomo o in qualità di lavoratore subordinato. La procedura di calcolo del credito d'imposta è stata perfezionata e sarà applicata a partire dal 1° gennaio 2018. La procedura di calcolo del credito d'imposta è stata perfezionata e sarà applicata a partire dal 1° gennaio 2018. La procedura di calcolo del credito d'imposta è stata perfezionata e sarà applicata a partire dal 1° gennaio 2018.

sistema di «split payment». Il calcolo può essere effettuato attraverso le seguenti modalità operative: 1) metodo storico: la misura dell' acconto è pari all' 88% del saldo a debito relativo al periodo precedente individuato sulla base della periodicità di liquidazione adottata dal contribuente; 2) metodo previsionale: si versa l' 88% dell' Iva effettivamente dovuta sul mese di dicembre 2017 o sul quarto trimestre 2017 (calcolo difficile con il rischio di versare un acconto di valore inferiore al dovuto); 3) metodo delle operazioni effettuate: si versa il 100% dell' Iva a debito dovuta in riferimento alle operazioni effettuate fino al 20/12/2017 (occorre considerare l' Iva a debito e a credito relativa alle operazioni annotate dall' 1/12 al 20/12/2017 (se contribuenti con liquidazione mensile) ovvero dall' 1/10 al 20/12/2017 (nel caso di contribuenti con liquidazione trimestrale) e, ai fini di un calcolo corretto, bisogna considerare anche l' Iva relativa agli acquisti e alle vendite effettuate ma non ancora fatturate e/o registrate. In caso di variazione del regime di liquidazione Iva durante l' anno (da trimestrale a mensile o viceversa) per la determinazione della base di calcolo su cui applicare la percentuale dell' 88% occorre procedere nel seguente modo: 1) passaggio dal regime trimestrale al regime mensile: il contribuente deve versare con il «dato storico» 1/3 dell' imposta versata in sede di dichiarazione Iva 2017 (4° trimestre 2016); 2) passaggio dal regime mensile al regime trimestrale: il «dato storico» del 2016 è rappresentato da quanto versato nei mesi di ottobre-novembre-dicembre 2016. Come disposto dalla normativa di cui al decreto legislativo n. 158-2015 il reato per l' omesso versamento dell' Iva a debito è stato innalzato da euro 50.000 a euro 250.000 per ciascun periodo d' imposta. Tale reato prevede la reclusione da 6 mesi a 2 anni per coloro che, entro il termine previsto per il versamento dell' acconto Iva per il periodo d' imposta successivo, omettono di versare l' Iva dovuta in base alla dichiarazione Iva annuale se di ammontare superiore a 250.000 euro per periodo d' imposta. Occorre ribadire che il reato non sussiste se entro il termine per il versamento dell' acconto Iva il contribuente provvede a ridurre il debito Iva al di sotto della soglia penalmente rilevante ovvero euro 250.000 e che il contribuente non è punibile ai sensi dell' art. 10-ter del decreto legislativo n. 74/2000 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede all' integrale pagamento di quanto dovuto all' erario, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all' accertamento e al ravvedimento operoso.